



valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado;

- della relativa proposta della quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

nonché,

con il ricorso per motivi aggiunti,

per l'annullamento

- del d.P.R. 24 agosto 2011 con il quale è stata decretata la nomina a Presidente del Tribunale di Catania del dott. Bruno Di Marco.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura, su conforme proposta della quinta commissione, ha deliberato di conferire al dott. Di Marco l'incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Catania, al quale pure il ricorrente aspirava.

La scelta del controinteressato è intervenuta a seguito di comparazione tra quest'ultimo, che, pur non rientrato nella preliminare rosa di aspiranti sottoposti

a valutazione comparativa in relazione alla anzianità maturata, è stato riconosciuto dal Consiglio dotato del requisito dello “*spiccato rilievo*”, ed il dott. Geraci, unico candidato “*in fascia*”.

Il ricorso è affidato alle censure di violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 12 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, violazione e falsa applicazione del testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta plenaria del 30 luglio 2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, disparità di trattamento.

Con il primo ed il secondo motivo di doglianza, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto sussistente solo in capo al controinteressato il requisito dello “*spiccato rilievo*” di cui al § 2.2. della circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, senza esternare in alcun modo le ragioni per le quali la ricorrenza del medesimo requisito non è stata riconosciuta anche nei suoi confronti.

L’assenza di valutazione del suo profilo renderebbe la delibera consiliare assolutamente non trasparente, impedendo all’interprete di verificarne la logicità e congruità.

Tale *modus procedendi*, a giudizio del ricorrente, rimetterebbe al completo arbitrio del Plenum la decisione di quale, fra più candidati fuori fascia, meriti di essere posto in comparazione con quelli in fascia.

La carenza motivazionale sul punto sarebbe particolarmente rilevante nella fattispecie concreta, in considerazione del fatto che la ricca articolazione della sua carriera dimostrerebbe la sua assoluta superiorità al controinteressato, sia con riferimento al parametro delle attitudini che a quello del merito.

Con il terzo motivo di doglianza, infine, il ricorrente, che in sede di accesso agli atti ha conosciuto dell'esistenza di una “*segnalazione*” del Presidente della Corte d'appello di Catania, con la quale veniva rappresentata una grave omissione di vigilanza posta in essere dal dott. Di Marco in qualità di Presidente del collegio penale del Tribunale di Gela, lamenta l'omessa valutazione della vicenda sia in sede di riconoscimento dello “spiccato rilievo” del controinteressato, sia in sede di comparazione di quest'ultimo con l'altro candidato.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il d.P.R. di nomina del controinteressato a Presidente del Tribunale di Catania, avverso il quale ha articolato le medesime censure già illustrate nei confronti della delibera del Consiglio Superiore.

Le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio, instando per la reiezione del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2014.

## DIRITTO

1. Prima di passare all'esame dei singoli mezzi, anche a fini di un corretto inquadramento sistematico della fattispecie, va considerato che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs n. 160/2006 (art. 12, commi 10-12) e dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta del 30 luglio 2010 di cui alla circolare n. P-19244 del 3 agosto 2010.

Alla luce della richiamata normativa, per il conferimento di incarichi direttivi, hanno rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito”, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

In particolare, il parametro delle attitudini viene definito nell'art. 12, comma 10, del D.lgs. n. 160/2006, ai sensi del quale *“l’attitudine direttiva e’ riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; e’ riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”*.

Il profilo del merito investe, ai sensi del § 1.1. del citato testo unico sulla dirigenza giudiziaria, *“la verifica dell’attività , anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno”*.

Venendo poi al parametro dell' *“anzianità”*, esso non costituisce più uno dei canoni di valutazione degli aspiranti. Il periodo trascorso dal conferimento delle funzioni giudiziarie conserva valore solo in termini di *“indice dell’esperienza professionale acquisita”*, integrando, in sostanza, un criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza.

Il dato esperienziale, di conseguenza viene considerato requisito di ingresso ad una prima utile comparazione.

In tale prospettiva la circolare, al § 2, prefigura *“ un meccanismo di selezione valutativa che, partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini e*

*circoscriva l'ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa”.*

La parametrizzazione relativa a tale prima fase viene fatta in concreto, tenendo conto, di volta in volta, degli effettivi partecipanti.

Al fine di consentire il recupero delle professionalità più rilevanti che non siano rientrate nella preliminare rosa di aspiranti sottoposti a valutazione comparativa, poi, il § 2.2 , prevede che vengano posti in valutazione anche gli aspiranti la cui professionalità sia di “*spiccato rilievo*”, valutazione a sua volta effettuata con riguardo alle peculiarità dell'ufficio da conferire e la cui ricorrenza “*può riconoscersi in ragione del possesso di doti attitudinali e di eccezionale valenza da parte del candidato*”, ciò che è avvenuto nel caso in esame, ovvero in ragione dell'inadeguatezza dei candidati inclusi nella rosa.

2. Tanto premesso, per l'esatto apprezzamento dei motivi di ricorso è opportuno muovere dalla considerazione circa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il C.S.M. provvede al conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni.

Con riguardo all'ambito di sindacabilità giurisdizionale degli atti del Consiglio Superiore della Magistratura è utile ricordare come il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della sezione, ritiene che le deliberazioni con cui l'Organo di autogoverno provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione nonché dell'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

La peculiare posizione costituzionale del CSM non esclude infatti la sottoposizione dei suoi atti discrezionali a uno scrutinio di legittimità, che – pur soffermandosi esclusivamente sui profili sintomatici e senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell’Organo di autogoverno – miri a individuarne i più gravi difetti (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità, che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere). (così T.A.R Lazio, ROMA, sez. I, 28 febbraio 2012, n. 1197, in generale v. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 maggio 2013, n. 2595).

3. Venendo, dunque, all’esame della delibera impugnata e considerando l’ultima delle doglianze articolate in ricorso, osserva il Collegio come l’amministrazione non abbia in alcun modo contestato l’affermazione di parte ricorrente secondo cui esisteva, agli atti della procedura comparativa, una “*segnalazione*” da parte del Presidente della Corte d’appello di Catania per una grava omissione di vigilanza posta in essere dal controinteressato al tempo in cui era presidente del collegio penale del Tribunale di Gela.

Neppure è contestata l’affermazione del ricorrente secondo cui, a seguito di tale segnalazione, in data 30 novembre 2011 la prima commissione aveva disposto l’invio degli atti ai titolari dell’azione disciplinare ed alla medesima quinta commissione (competente per la formulazione delle proposte relative al procedimento per il conferimento dell’ufficio direttivo), affinché la condotta *de qua* venisse valutata in sede di proposta di nomina.

L’esistenza di tali dati di fatto, di conseguenza, deve essere posta a fondamento della decisione ai sensi del disposto dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Deve a questo punto considerarsi come il provvedimento gravato, pur ampiamente motivato sotto altri profili, non menziona affatto l’esistenza della segnalazione, né dà conto degli esiti disciplinari della medesima, né infine

esamina la vicenda in sé, anche al fine di escluderne la valenza preclusiva sia in punto di ricorrenza dello “*spiccato rilievo*” che di valutazione della sussistenza del requisito dell’attitudine.

Ferma restando la ampiezza dei poteri discrezionali del Consiglio Superiore nel valutare la rilevanza di un fatto, a prescindere dalla rilevanza disciplinare del medesimo, e indiscussa la possibilità di far emergere la ragioni per le quali una determinata vicenda, pur connotata da aspetti problematici, non precluda, in concreto, il conferimento di un incarico direttivo, non può non rilevarsi come la delibera non esterni in alcun modo le ragioni per le quali i fatti segnalati non fossero, in concreto, ostativi alla positiva valutazione del controinteressato.

Tale omissione argomentativa è doppiamente rilevante nel caso in esame.

In primo luogo, la circostanza avrebbe dovuto essere presa in considerazione nell’ambito della valutazione sfociata nel riconoscimento dello “*spiccato rilievo*” in capo al controinteressato, sia perché fosse valutata in sé, sia perché fosse comparata con le ulteriori emergenze procedimentali, diffusamente richiamate in atti.

Ed infatti, nell’ipotesi in cui, ai sensi del § 2.2. della circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, la sussistenza dello “*spiccato rilievo*” sia collegata alla peculiare professionalità dell’aspirante e non all’inadeguatezza degli ulteriori concorrenti in fascia, occorre che il provvedimento faccia emergere il “*possesso di doti attitudinali e di merito di eccezionale valenza da parte del candidato*” sulla base di una motivazione non solo logica, ma anche completa e congruente con le risultanze istruttorie.

Alla stessa maniera la delibera avrebbe dovuto esaminare i fatti oggetto della segnalazione nella parte in cui ha operato la comparazione del controinteressato con l’altro aspirante (sulla necessità di esplicitare in maniera chiara e coerente, ancorché sintetica, le ragioni per le quali l’organo deliberante abbia proceduto



all'apprezzamento complessivo dei candidati in base al quale esprimere il giudizio di preferenza e sulla necessità di ancorare le ragioni della scelta a concreti presupposti ed elementi di valutazione, cfr., ex multis, T.A.R Lazio, Roma, sez. I, 5 aprile 2013, n. 3508).

3. La riscontrata incongruità motivazionale che, ad avviso del Collegio, ha assistito la scelta del dott. Di Marco, fa dunque ritenere fondato il terzo motivo di gravame e pertanto, assorbita ogni altra deduzione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, in tali limiti, degli atti impugnati; rimanendo ovviamente riservata all'Organo di autogoverno, in sede di riesercizio del potere, l'adozione delle conseguenti statuizioni.

La peculiarità della vicenda e la natura delle ragioni che hanno determinato l'accoglimento del ricorso, giustificano la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)